

ALLEGATO "A" AL REP.N.

**STATUTO**

**TITOLO I: COSTITUZIONE - EMBLEMA - SCOPI - DURATA**

**Art. 1 - Costituzione**

1.1 È costituita - senza intenti politici o lucrativi - un'Associazione denominata "CORPO CONSOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA".

1.2 L'Associazione è regolata dalle disposizioni legislative italiane vigenti in materia e dal presente statuto.

**Art. 2 - Emblema**

2.1 L'Associazione avrà un suo emblema rappresentato da due cerchi concentrici formanti una corona circolare a sfondo blu con scritto in bianco CORPO CONSOLARE EMILIA ROMAGNA; nella parte interna su sfondo bianco sono rappresentati a colori gli stemmi dei 9 comuni capoluoghi di provincia dell'Emilia Romagna con al centro quello di Bologna.



**Art. 3 - Scopo**

3.1 Finalità dell'Associazione sono:

- Promuovere rapporti di migliore conoscenza fra i Consoli Onorari operanti in Emilia Romagna.

Diffondere fra di essi informazioni di ogni genere utili all'assolvimento delle loro funzioni consolari;

- promuovere e tutelare affinché la condizione giuridica dei Consoli sia, in ogni suo aspetto, conforme alle esigenze della missione cui sono preposti ed operare in modo che lo *status* dei Consoli realizzi in pieno le previsioni contenute nella normativa internazionale, con particolare riferimento alla convenzione di Vienna, del 24 Aprile 1963;

- promuovere ed incrementare le relazioni fra i Consoli operanti in Emilia Romagna con i Corpi Consolari esistenti in Italia, e, a tal fine, favorire tutte le iniziative sociali, culturali e umanitarie, comunque atte ad incrementare un proficuo collegamento fra i Consoli e a valorizzarne la figura e l'opera in qualsiasi settore.

#### **Art. 4 - Sede**

4.1 L'Associazione ha sede provvisoria in Bologna, presso il Reale Consolato di Norvegia, in via Pietro Gobetti 52/2 int. 3, sino a quando non sia possibile avere una sede istituzionale propria.

#### **Art. 5 - Durata**

5.1 L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

### **TITOLO II: COMPOSIZIONE - ORGANI SOCIALI**

## **Art. 6 Associati**

6.1 L'Associazione é costituita dai titolari degli uffici consolari di cui a seguito:

- **Associati titolari residenti:** Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli, Agenti Consolari, sia di carriera che onorari, con sede di missione nella Regione Emilia Romagna, autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia mediante exequatur con competenza territoriale sulla Emilia Romagna o parte di essa;

- **Associati titolari non residenti:** Consoli Generali, Consoli, Vice Consoli, Agenti Consolari, sia di carriera che onorari, con sede di missione fuori della Regione Emilia Romagna, autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia mediante exequatur con competenza territoriale anche sulla Emilia Romagna o parte di essa.

6.2 L'ammissione degli Associati avviene su domanda scritta dell'interessato, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta (nomina ed exequatur) da parte del Consiglio di decanato e su conforme delibera del medesimo.

## **Art. 7 Quote**

7.1 Gli Associati sono tenuti al versamento delle quote annuali di partecipazione nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea.

7.2 Inoltre gli Associati sono tenuti al versamento delle eventuali contribuzioni deliberate dall'Assemblea per manifestazioni o motivazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

## **Art. 8 - Perdita della qualità di Associato**

8.1 La qualità di Associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per la perdita dell'exequatur;
- b) per dimissioni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di decanato;
- c) per mancato pagamento delle quote sociali dell'ultimo anno e delle quote eventualmente deliberate dall'assemblea ai sensi dell'art. 7 ;
- d) per motivata deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di decanato, previo parere del Collegio dei Probiviri, per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto; per aver tenuto o assunto comportamenti incompatibili con il prestigio della funzione;
- e) nelle altre ipotesi previste dal Codice Civile.

8.2 Il Consiglio, prima di pronunciare la decadenza dalla qualità di Associato per morosità, invia all'Associato moroso una diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con invito ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera stessa; trascorso tale termine l'Associato moroso si considererà decaduto.

8.3 In nessun caso l'Associato avrà diritto alla liquidazione di alcuna quota del patrimonio sociale, sia che intervenga lo scioglimento dell'Associazione, che in caso di dimissioni, e-

clusione o recesso del Socio stesso.

#### **Art. 9 - Organi Sociali**

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Decanato;
- il Decano;
- due Vice Decani;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- Sono altresì organi dell'Associazione il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri, qualora l'Assemblea decida di istituirli.

9.2 I membri del Consiglio di Decanato restano in carica per due anni. Decano e Vice Decani non possono essere immediatamente rieletti.

#### ***TITOLO III: COMPETENZE DEGLI ORGANI SOCIALI***

#### **Art. 10 -Assemblea**

10.1 Gli Associati sono convocati in assemblea, nella sede dell'associazione o in altro luogo della Regione Emilia-Romagna, dal Decano o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Decano più anziano di età, almeno una volta all'anno entro novanta giorni dal termine di ogni esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, del rendiconto di previsione e della relazione del Consiglio di Decanato, mediante comunicazione a mezzo lettera o e-mail o fax

spedito a tutti gli Associati almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

L'assemblea deve pure essere convocata ricorrendo nei presupposti previsti dall'art.20 C.C. secondo comma.

10.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.

10.3 L'Assemblea è presieduta dal Decano, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Decano più anziano di età, o dal membro del Consiglio di decanato più anziano di età.

10.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale.

10.5 L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo che dovranno essere preventivamente trasmessi agli Associati unitamente alla convocazione, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Decanato, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri, qualora decida di istituirli, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quanto a lei demandato per legge o per statuto.

10.6 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di Associazione.

Art.10.7 L'assemblea è validamente costituita in prima convo-

razione con l'intervento di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti aventi il diritto di voto.

Art.10.8 L'Assemblea delibera a maggioranza degli Associati presenti di persona, salvo quanto infra diversamente disposto.

Art.10.9 Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.10.10 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

#### **Art. 11 - Elettorato attivo e passivo**

11.1 Gli Associati Titolari residenti e gli Associati Titolari non residenti hanno diritto di voto, che non può essere esercitato per delega.

11.2 Gli Associati partecipano all'Assemblea con diritto di voto a condizione che abbiano regolarmente adempiuto al pagamento delle quote sociali.

11.3 Possono essere eletti alle cariche dell'Associazione esclusivamente gli Associati Titolari Residenti.

#### **Art. 12 - Votazioni**

12.1 Le votazioni si tengono per alzata di mano, tranne quelle

per il rinnovo delle cariche che si tengono a scrutinio segreto.

#### **Art. 13 - Consiglio di decanato**

13.1 Il Consiglio di Decanato è composto dal Decano, due Vice Decani, Tesoriere, Segretario Generale ed è eletto dall'Assemblea.

13.2 Il Consiglio di Decanato è preposto alla direzione delle attività dell'Associazione, agisce in conformità delle indicazioni assembleari, ed è responsabile del regolare funzionamento dell'Associazione nonché del corretto impiego dei fondi.

13.3 Il Consiglio viene convocato tutte le volte che il Decano ne ravvisi l'opportunità, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

13.4 Il Consiglio di Decanato è investito di tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione essendo di sua competenza tutto ciò che dalla Legge e dallo Statuto non viene espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.

13.5 Il Consiglio di Decanato può redigere un regolamento da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

13.6 Il Consiglio di Decanato provvede a tenere aggiornata la lista consolare, degli Associati che verrà pubblicata periodicamente ed inviata gratuitamente a tutti gli Associati, alle Autorità locali, agli altri Corpi Consolari ed a chi ne faccia motivata richiesta.



13.7 Il Consiglio di Decanato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

13.8 Le riunioni del Consiglio di Decanato devono essere indette per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica.

13.9 Per la validità delle sedute del Consiglio di Decanato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

13.10 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

13.11 In caso di parità di voti prevale il voto del Decano; in caso di sua assenza quello del Vice Decano più anziano di età.

13.12 I membri del Consiglio di Decanato che risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive saranno considerati decaduti dal mandato.

13.13 In caso di cessazione di taluno dei suoi componenti il Consiglio di decanato può procedere per cooptazione alla sua sostituzione fino alla successiva Assemblea ordinaria.

13.14 In caso di cessazione dalla carica del Decano prima del termine del mandato, il Vice Decano provvede all'immediata convocazione di un'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Decano.

#### **Art. 14 - Decano e Vice Decani**

14.1 L'Associazione e il Consiglio di Decanato saranno presieduti dal Decano eletto dall'Assemblea.

14.2 Il Decano ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso terzi e in giudizio; provvede alle incombenze del ceri-

moniale.

14.3 Al Decano spettano speciali onori protocollari, secondo le consuetudini consolari.

14.4 Il Vice Decano più anziano di età assumerà le funzioni del Decano in caso di sua assenza o impedimento.

14.5 Il Decano, previo parere favorevole del Consiglio di Decanato, può delegare ai Vice Decani, congiuntamente o singolarmente, parte delle sue funzioni.

#### **Art 15 - Segretario Generale**

15.1 Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea

15.2 Su istruzioni del Consiglio di Decanato, il Segretario Generale:

- raccoglie e rende pubbliche le consuetudini del Corpo Consolare dell' Emilia Romagna;
- conserva gli archivi del Corpo Consolare;
- accerta la nomina e la cessazione delle funzioni dei membri dell'Associazione, udito, se necessario, il Ministro degli Affari Esteri e tiene aggiornato l'elenco dei membri stessi;
- redige ed autentica i verbali degli organi collegiali;
- tiene aggiornato l'elenco degli Associati al fine di constatarne la regolarità nei pagamenti delle quote sociali.

#### **Art. 16 - Tesoriere**

16.1 Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea.

16.2 Al Tesoriere è demandato l'incarico di: riscuotere somme, rilasciare quietanze e, su delibera del Consiglio di Deca-

nato, aprire conti correnti sia presso l'Amministrazione Postale che presso gli Istituti di Credito; redigere e presentare il rendiconto economico-finanziario e i programmi preventivi di attività e di spesa.

#### **Art. 17 - Collegio dei Revisori**

17.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Soci, non facenti parte del Consiglio di Decanato, nominati dall'Assemblea anche fra i non aventi diritto di voto ed ha potere di revisione contabile.

17.2 Accerta la regolare tenuta dei conti, vista il rendiconto economico finanziario e presenta una relazione sulla gestione.

17.3 Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente.

17.4 In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal Componente del Collegio più anziano di età.

17.5 Dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti con un massimo di due mandati.

17.6 Il Collegio prende le proprie deliberazioni a maggioranza.

17.7 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 18 - Collegio dei Probiviri**

18.1 Al Collegio dei Probiviri vengono sottoposte dal Consiglio di Decanato le eventuali controversie che dovessero sorgere in seno all'Associazione.

18.2 E' costituito da tre Associati, non facenti parte del Consiglio di Decanato, nominati dall'Assemblea anche fra i non

eventi diritto di voto ed elegge nel suo seno un Presidente.

18.3 In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal Componente del Collegio più anziano di età.

18.4 Dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti con un massimo di due mandati.

18.5 Il Collegio presenta al Consiglio di Decanato il proprio parere scritto sulla controversia sottopostagli entro 30 giorni dal ricevimento dell'incarico.

#### **TITOLO IV: PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

##### **Art. 19 - Entrate - Patrimonio sociale**

19.1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali degli Associati nella misura stabilita dall'Assemblea;
- b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) da versamenti volontari da parte degli Associati;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o degli Associati.

19.2 L'Associato dimissionario o che, comunque, cessi di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota per l'anno in corso.

19.3 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi

di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio: da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti dalle contribuzioni annuali dei Soci nella misura che l'Assemblea potrà fissare in rapporto all'andamento delle spese correnti, nonché delle contribuzioni particolari e volontarie; dagli interessi derivanti dai beni e dai valori appartenenti all'Associazione; ogni e qualsiasi altro bene pervenuto all'Associazione a qualsivoglia titolo.

19.4 E' fatto divieto di distribuire fra gli Associati, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

#### **Art. 20 - Esercizi Sociali**

20.1 L'anno sociale e finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

20.2 Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Consiglio di decanato il rendiconto economico finanziario.

### **TITOLO V: VARIE**

#### **Art. 21 - Rimborsi ed indennità**

21.1 Il Decano e gli altri componenti del Consiglio di Decanato, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri non hanno diritto ad alcun emolumento essendo le loro prestazioni prestate all'Associazione a titolo gratuito.

#### **Art. 22 - Libri sociali**

22.1 L'Associazione oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge (libri verbali delle Assemblee, del Consiglio di Decanato) dovrà tenere anche un giornale di cassa.

22.2 Il Collegio dei Revisori e quello dei Probiviri dovranno trascrivere i loro atti e le loro deliberazioni in appositi libri.

#### **Art. 23. Scioglimento e liquidazione**

23.1 In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

23.2 In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad un' Associazione, Ente o Istituzione che abbia analoghe finalità, prescelto dall'Assemblea, o, in mancanza, dal Consiglio di Decanato o dal liquidatore fra quelli che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge.

#### **Art. 24 - Lingua**

Gli Atti del Corpo Consolare dell'Emilia Romagna sono redatti in lingua italiana.

#### **Art. 25 - Norme di riferimento**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile Italiano, nonché alle convenzioni internazionali ed alle norme di diritto consuetudinario consolare applicabili.".

Letto, approvato e sottoscritto.